

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 35

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**TITOLO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE****Art. 1****Spesa a carattere pluriennale**

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

Art. 2**Misure agevolative in materia di entrate tributarie**

1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 11 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali arti e mestieri allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità allegata alla l.r. 31/2001.

3. L’ imposta regionale aggiuntiva prevista dall’articolo 16 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) per le concessioni demaniali marittime non è dovuta per il biennio 2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota comunale di cui al comma 5 della medesima disposizione.

Art. 3**Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020**

1. L’esigibilità del finanziamento di 80 milioni dieuro, autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30